

Delibera del Consiglio Comunale n. 24/2021 dd. 29luglio 2021

OGGETTO: Art. 87 della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e s.m.: esame ed approvazione delle modifiche al Regolamento per l'applicazione del contributo di concessione. Approvazione delle aliquote del contributo di costruzione per interventi che comportano aumento del carico urbanistico.

RELAZIONE.

Il rilascio dei titoli edilizi abilitativi, per gli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico, prevede la corresponsione al Comune da parte del richiedente di un contributo di costruzione commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (primaria e secondaria) ed al costo di costruzione, salvi casi espressamente previsti dalla legge urbanistica.

Con propria deliberazione n. 9 di data 25 febbraio 2002, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione del contributo di concessione secondo quanto previsto dall'allora vigente art. 106 della Legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 e s.m..

Il Regolamento individua gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico e richiedono il pagamento del contributo, le modalità e di termini per il pagamento, le diverse categorie tipologico-funzionali degli interventi edilizi, (edilizia residenziale, complessi ricettivi turistici all'aperto, attività produttive e settore terziario), la percentuale del costo di costruzione per ciascuna delle categorie tipologico-funzionali, il cui valore è soggetto ad aggiornamento annuale in base all'andamento degli indici ISTAT con deliberazione della Giunta provinciale, i casi di esenzione totale o parziale, la destinazione dei proventi, i casi di rimborso delle somme pagate.

Il suddetto Regolamento Comunale all'art. 2 stabilisce che il contributo di concessione è fissato per ciascuna categoria come percentuale del costo di costruzione, e ne fissa i corrispondenti valori.

La successiva Legge Provinciale 4 marzo 2008 n.1, ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, hanno apportato alcune modifiche alla disciplina del contributo di concessione individuando anche nuove e diverse categorie tipologico-funzionali.

In vigore della L.P. n.1/2008 con successive deliberazioni della Giunta provinciale il costo medio di costruzione è stato più volte aggiornato ed è stato prevista inoltre la trasformazione del valore vigente determinato a metro cubo nell'equivalente valore a metro quadrato mediante moltiplicazione del valore a metro cubo in modo forfetario per 3 volte.

La nuova L.P. 4 agosto 2015 n. 15 ha introdotto alcune novità rispetto alla previgente normativa. In particolare l'art.87, comma1, stabilisce che il contributo di costruzione dovuto per gli interventi che comportano carico urbanistico, sia fissato dai Comuni attraverso il Regolamento Edilizio Comunale "nella misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi del comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'art. 77, comma 1, lettere da a) ad e), ed in misura

compresa tra il 15 e il 20 per cento del medesimo costo per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g).”

I commi successivi dell'articolo 87 rinviano al Regolamento urbanistico–edilizio provinciale l'individuazione degli interventi che determinano aumento di carico urbanistico, le ipotesi di riduzione ed esenzione ulteriori rispetto a quelle previste dalla stessa legge, le modalità per il pagamento del contributo, le diverse categorie tipologico-funzionali, i criteri per la determinazione del costo medio di costruzione per ciascuna categoria tipologico-funzionale da definirsi con delibera della Giunta provinciale, aggiornati annualmente con deliberazione in base all'andamento ISTAT.

L'art. 122 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, avente per oggetto “Disposizioni transitorie in materia di edilizia e di recupero del patrimonio esistente” al comma 5 stabilisce che “Fino alla definizione da parte del Regolamento edilizio comunale del contributo di costruzione, si applica il contributo del 5 per cento del costo medio di costruzione, determinato ai sensi dell'art. 87, comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'art. 77, comma 2, e il contributo del 20 per cento del medesimo costo, per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'art. 77, comma 1, lettera g).”

Il nuovo Regolamento urbanistico – edilizio provinciale D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg. entrato in vigore il 7 giugno 2017, al Capo VII “Disposizioni in materia di contributo” e mediante l'allegata Tabella B, definisce le categorie tipologico-funzionali e per ciascuna il costo medio di costruzione e i valori minimo e massimo del contributo di costruzione.

L'Amministrazione comunale, al fine di favorire, almeno a livello locale, la ripresa del settore dell'edilizia con particolare attenzione agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ma anche per le nuove costruzioni, propone di fissare le aliquote per l'applicazione del contributo di costruzione così come previsto dall'art. 87, della Legge provinciale 4 agosto 2015 n.15, nella misura minima del 5 % del costo medio di costruzione per gli interventi di recupero come individuati dall'art.77, comma 1, lettere da a) a e), e del 15 % anziché il 20% per gli interventi di nuova costruzione come definiti dall'articolo 77, comma 1, lettera g).

Tutto ciò premesso, si propone di sostituire la tabella parte integrante del comma 4, dell'art.2 ,del Regolamento per l'applicazione del contributo di concessione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 di data 25 febbraio 2002, con la “TABELLA CATEGORIE TIPOLOGICO–FUNZIONALI, COSTO MEDIO DI COSTRUZIONE E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE” (Allegato 1), che prevede per ciascuna categoria della corrispondente Tabella B, allegata al nuovo Regolamento urbanistico – edilizio provinciale D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg, l'assegnazione della aliquota di applicazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

vista la Legge Provinciale 4 agosto 2015 n.15, Legge provinciale per il governo del territorio, articolo 87;

visto il nuovo Regolamento urbanistico–edilizio provinciale D.P.P.19 maggio 2017 n.8-61/Leg., Capo VII “Disposizioni in materia di contributo” el a Tabella B adesso allegata;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino–Alto Adige approvato con Legge regionale n.2 di data 3maggio 2018;

visto il Regolamento di contabilità;

visto lo Statuto comunale;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dello Sportello Edilizia Privata;
- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario,

ai sensi dell’art.185 della L.R. n.2 di data 3 maggio 2018;

Con voti favorevoli n. 11 (undici), voti contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 0 (nessuno) su n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese e proclamati dal Sindaco,

DELIBE RA

1. di fissare le aliquote per l’applicazione del contributo di costruzione così come previsto dall’art.87 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, nella misura del 5 % del costo medio di costruzione per gli interventi di recupero, come individuati dall’art.77, comma1, lettere da a) ed e), e del 15 % per gli interventi di nuova costruzione come definiti dall’articolo 77, comma 1, lettera g);
2. di sostituire la tabella parte integrante del comma 4, dell’art.2, del Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 di data 18 giugno 2002, con la “TABELLA CATEGORIE TIPOLOGICO –FUNZIONALI, COSTO MEDIO DI COSTRUZIONE E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE” (Allegato 1), che prevede per ciascuna categoria della corrispondente Tabella B, allegata al nuovo Regolamento urbanistico – edilizio provinciale D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg , l’assegnazione della aliquota di applicazione;
3. di dare atto che l’Allegato 1 di cui al punto precedente costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che le aliquote di applicazione del costo medio di costruzione per gli interventi edilizi che determinano aumento del carico urbanistico, entreranno in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione e dovranno essere applicate a tutti i permessi di costruire rilasciati ed alle Segnalazioni certificate di inizio attività depositate successivamente a questa data;
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi

dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018;

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Manuel Dino Gritti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Raffaele Binelli

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Strembo, li 13/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Raffaele Binelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ◆ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/08/2021 a seguito della pubblicazione all'albo comunale ed all'albo informatico per dieci giorni consecutivi ai sensi dell'art. . 183, comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Raffaele Binelli